



# Comune di Nocera Superiore

(Provincia di Salerno)

Codice Fiscale 00231450651

Tel. 081 - 5169111

Fax 081 - 5143532

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 73

del 28 settembre 2020

OGGETTO: “ Approvazione Regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)”.

L'anno **duemilaventi** e questo giorno **ventotto** del mese di **settembre**, alle ore 19,00, nell'aula consiliare, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 22 settembre 2020, prot. n. 24768 si è riunito il **Consiglio comunale** in seduta ordinaria di prima convocazione.

Si dà atto che durante lo svolgimento dei lavori saranno garantite le misure previste dalla normativa vigente in tema di contrasto del COVID-19.

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio, Michele Genco.

Sul presente argomento, all'appello iniziale, sono presenti n. **11** consiglieri ed il Sindaco e risultano assenti n. **5** consiglieri, come segue:

Giovanni Maria Cuofano – Sindaco

Presente

Assente


NOMINATIVO		PRES.	ASS.	NOMINATIVO		PRES.	ASS.
1) Amato	Carmine	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9) Pagano	Franco	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2) Bisogno	Enrico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10) Pagano	Gennaro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) Danisi	Rosario	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	11) Pedone	Gaetano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) Fabbricatore	Giuseppe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	12) Salzano	Giuseppe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) Genco	Michele	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13) Satiro	Raffaele	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6) Lamberti	Maurizio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14) Sessa	Carmine Paolo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7) Minardi	Francesco Saverio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15) Vigorito	Maria Giuseppa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8) Monetti	Andrea	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16) Villani	Annabel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Giustificano l'assenza i Sigg.: \_\_\_\_\_

Partecipa il Segretario generale d.ssa Lucia Celotto

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OMISSIS



Omissis dibattito (Gli interventi sono integralmente contenuti nel refert di registrazione e costituiscono oggetto di trascrizione integrale nel verbale allegato alla presente, ai sensi dell'art. 92 del regolamento - *allegato sub "A"*).

Alle ore 21,55, dopo la sospensione, riprendono i lavori del civico consesso e si procede all'appello nominale.

**Risultano presenti:** n. 11 consiglieri + 1 (*Sindaco*)

Amato Carmine, Bisogno Enrico, Genco Michele, Lamberti Maurizio, Minardi Francesco Saverio, Monetti Andrea, Pagano Gennaro, Pedone Gaetano, Satiro Raffaele, Sessa Carmine Paolo, Vigorito Maria Giuseppa, Cuofano Giovanni Maria (*Sindaco*).

**Risultano assenti:** n. 5 consiglieri

Danisi Rosario, Fabbriatore Giuseppe, Pagano Franco, Salzano Giuseppe e Villani Annabel.

Sono, altresì, presenti senza diritto di voto gli assessori: Citarella Massimiliano, Riso Maria Stefania Maddalena e Senatore Giuseppe.

Il **Presidente** passa alla trattazione dell'argomento iscritto al punto 8° dell'ordine del giorno avente ad oggetto: "**Approvazione Regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)**".

Preliminarmente, chiede ed ottiene la parola il consigliere Sessa il quale propone di accorpare in una unica discussione gli argomenti iscritti all'ordine del giorno ai punti 8, 9 e 10 e di effettuare, poi, per ognuno di essi singole e separate votazioni, essendo gli stessi, argomenti collegati. La proposta viene accolta favorevolmente all'unanimità dei consiglieri presenti.

Quindi, concede la parola all'assessore Citarella - relatore, il quale procede ad illustrare gli argomenti oggetto di discussione e a dare, quindi, lettura delle relazioni di proposta, agli atti del Consiglio comunale.

Quindi, concede la parola al Sindaco, il quale procede ad illustrare l'argomento oggetto di discussione e a dare, quindi, lettura della relazione di proposta, agli atti del Consiglio comunale.

Successivamente, il **Presidente** dichiara aperta la discussione ed invita i consiglieri comunali ad iscriversi per gli interventi.

Prende la parola il consigliere Minardi. Risponde il dott. Tortora in qualità di responsabile del servizio Tributi (*omissis* -interventi riportati integralmente da pag. 54 a pag. 57 del verbale stenotipato).

Alle ore 22,10 rientra in aula il consigliere Danisi.

Presenti 12 + 1 (*Sindaco*)

Seguono gli interventi del consigliere Pedone ed infine Sindaco (*omissis* -interventi riportati integralmente da pag. 57 a pag. 60 del verbale stenotipato).

Alle ore 22,28 rientra in aula il consigliere Pagano Franco.

Presenti 13 + 1 (*Sindaco*)

Intervengono alla discussione i consiglieri Amato che preannuncia il voto contrario sulla TARI, Danisi ed infine il Sindaco per le conclusioni (*omissis* -interventi riportati integralmente da pag. 60 a pag. 61 del verbale stenotipato).

Successivamente, il **Presidente**, non registrando altre richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione e pone a votazione l'argomento iscritto al punto 8 dell'ordine del giorno avente ad



oggetto: Approvazione Regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), la cui proposta viene allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale (*allegato sub "B"*).

Si procede all'appello nominale:

Consiglieri presenti e votanti: n. 13 + 1 (Sindaco)

La votazione palese per appello nominale sortisce il seguente risultato:

**Voti favorevoli** n. 8 + 1 (Sindaco)

Bisogno Enrico, Genco Michele, Lamberti Maurizio, Monetti Andrea, Pagano Gennaro, Satiro Raffaele (*con dichiarazione di voto*), Sessa Carmine Paolo, Vigorito Maria Giuseppa, Cuofano Giovanni Maria (Sindaco).

**Voti contrari** n. 5

Amato Carmine, Danisi Rosario, Minardi Francesco Saverio, Pagano Franco e Pedone Gaetano.

Quindi, il Presidente prende atto della votazione effettuata e ne proclama l'esito così come in precedenza riportato: Il Consiglio comunale approva l'argomento relativo a "Approvazione Regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)".

dichiarazione di voto del consigliere Satiro Raffaele: *"A nome del gruppo di "Comunità Italia" ho votato favorevole per senso di responsabilità, però dall'altra parte, sollecitando sempre gli uffici, come ho sempre fatto e ovviamente, anche mediante i Consigli Comunali trascorsi, di vedere come fare per creare un'Isola Ecologica perché quell'Isola Ecologica poi, ci permetterà di abbassare quei costi variabili e adottare un principio di primalità presso la nostra Comunità. Grazie"*.

Infine, il Presidente sottopone a votazione l'immediata eseguibilità dell'atto, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000, che viene approvata con la medesima votazione sopra riportata.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Dato atto** che gli interventi *ad litteram* effettuati dal Sindaco e dai singoli consiglieri sono riportati nell'estratto verbale stenotipato (allegato sub "A"), allegato al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale, ai sensi dell'art. 92 del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale.

**Letta** la relazione/proposta presentata dal responsabile del Servizio Omogeneo Sistemi Informativi - Tributi (allegato "sub B"), che testualmente recita:

### Premesso

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014", ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che, in virtù di quanto sopra, con deliberazione del C.C. n.24 del 30.04.2015 fu approvato il Regolamento per l'Applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – Tassa sui Rifiuti -,



successivamente modificato con deliberazioni di C.C. n. 24 del 28.03.2019 e n. 144 del 28.11.2019;

- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

### **Considerato**

- che l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 recita che “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”;
- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”;
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

### **Richiamati**

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale



all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- il comma 527 della legge di Bilancio per il 2018 che ha attribuito all'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati, da esercitarsi “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria” stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481);
- la deliberazione dell' ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019, ad oggetto “definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, con la quale, l'autorità, sulla scorta delle funzioni che le sono state attribuite, ha adottato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), allegato A alla deliberazione stessa;
- la deliberazione dell'ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019, ad oggetto “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”, con la quale sono definiti gli elementi informativi minimi da rendere disponibili attraverso siti internet e quelli da includere nei documenti di riscossione e le comunicazioni individuali agli utenti relative a variazioni di rilievo nella gestione;

#### **Dato atto**

- che la deliberazione dell'ARERA n.443, nel precisare che reca *le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono*, definisce poi il perimetro gestionale assoggettato al provvedimento che è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende:
  - a) spazzamento e lavaggio delle strade;
  - b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  - c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
  - d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
  - e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;
- che l'art.6 della deliberazione dell'ARERA n. 443 definisce la procedura di approvazione del PEF (Piano Economico Finanziario) per la copertura del costo del servizio integrato di gestione dei rifiuti, stabilendo che il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente (ETC) che lo valida. Il PEF validato viene trasmesso all'ARERA per la sua definitiva approvazione e, fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ETC;
- che, quindi, alla luce delle novità introdotte da tali provvedimenti e dall'abrogazione della IUC, pur rimanendo sostanzialmente immutato l'impianto della TARI, il precedente regolamento non è più rispondente al mutato quadro normativo e procedimentale per l'approvazione del PEF e delle tariffe per la TARI;

#### **Dato atto altresì**

- che, ai sensi dell'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per il periodo 2020-2022 è stato differito al 31 luglio 2020;
- che l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 154 il quale prevede che: “In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della



tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati";

- che il termine per l'approvazione delle tariffe della TARI era stato fissato, successivamente, al 30 giugno ai sensi del comma 4 dell'art. 107 del D. L. n. 18 del 2020, intervenuto proprio per prorogare il termine previsto precedentemente al 30 aprile 2020;
- che l'art. 138 "Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020" del 34 del 19 maggio 2020 (DI Rilancio) ha disposto l'abrogazione: 1) del comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; del comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 3) del comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- che, ai sensi di quanto al punto precedente, sia le tariffe che il regolamento TARI vanno approvati, quindi, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 e, cioè, entro il 31 luglio 2020;

#### **Esaminato**

- lo schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente proposta di deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- che, in ogni caso, per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

#### **Acquisiti**

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del S.O Sistemi Informativi e Servizi Tributi ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;
- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;
- il verbale della competente commissione consiliare allegato alla presente;

**Ritenuto** necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa attualmente vigente e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, nonché alla luce dei provvedimenti adottati dall'ARERA, procedere all'approvazione del regolamento della TARI;

#### **Visti:**

- 1) il D.Lgs n. 267/2000 (TUEL);
- 2) il D.Lgs n. 446/1997;
- 3) la Legge 147/2013;
- 4) lo Statuto Comunale;

Con la seguente votazione resa in forma palese:

Consiglieri presenti e votanti: n. 13 + 1 (Sindaco)

**Voti favorevoli** n. 8 + 1 (Sindaco)

Bisogno Enrico, Genco Michele, Lamberti Maurizio, Monetti Andrea, Pagano Gennaro, Satiro Raffaele (*con dichiarazione di voto*), Sessa Carmine Paolo, Vigorito Maria Giuseppa, Cuofano Giovanni Maria (Sindaco).

**Voti contrari** n. 5

Amato Carmine, Danisi Rosario, Minardi Francesco Saverio, Pagano Franco e Pedone Gaetano.

### **DELIBERA**

*La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato*

- 1) **di** approvare, come approva, il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, composto da n° 38 articoli e n° 1 allegato;
- 2) di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020;



- 3) di dare mandato al Responsabile del S.O. Sistemi Informativi e Servizi Tributi di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
- 4) di dare mandato al Responsabile del S.O. Sistemi Informativi e Servizi Tributi di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato.

Successivamente

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ravvisata l'urgenza del provvedimento, con la medesima votazione sopra riportata

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/00.



**CITTA' DI NOCERA SUPERIORE**  
**PROVINCIA DI SALERNO**

---

**VIII Punto all'O.d.G.**

**Approvazione Regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).**

PRESIDENTE: Prego la segretaria di procedere all'appello nominale, grazie.

LA SEGRETARIA GENERALE PROCEDE ALL'APPELLO.

Presenti: 12;

Assenti: 5 ( Danisi, Frabbricatore, Pagano Franco, Salzano, Villani).

PRESIDENTE: Constatato il numero legale si riprende il Consiglio Comunale con la trattazione dell'argomento posto al numero 8 dell'ordine del giorno.

CONSIGLIERE SESSA: Presidente, volevo fare una richiesta, se era possibile accorpate i punti all'ordine del giorno, il punto 8, 9, e 10, aventi lo stesso argomento, il Regolamento della TARI, la presa d'atto del Piano Economico Finanziario e la relativa tariffa della tassa dei rifiuti.

PRESIDENTE: Quindi, Lei ci sta chiedendo di accorpate in un'unica discussione i tre argomenti e poi, ovviamente, con votazione separate procediamo. Quindi, pongo in votazione la proposta fatta dal consigliere Sessa che è quella di accorpate la discussione dei tre punti, l'ottavo, il nono e il decimo punto all'ordine del giorno, in un'unica discussione. Prego Segretaria procediamo alla votazione.

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE.

Unanimità dei voti. Tutti favorevoli.

PRESIDENTE: Quindi, oltre all'argomento già letto precedentemente, posto al numero 8, vengono accorpate in un'unica discussione l'argomento posto... Allora, ripeto, dopo l'argomento già letto, posto all'ottavo punto all'ordine del giorno, così come da richiesta approvata, vengono accorpate in un'unica discussione, anche gli argomenti posti al n. 9 che si riferisce alla presa d'atto del PEF (Piano Economico Finanziario) per la gestione del servizio integrato dei rifiuti, anno 2020, così come validato dall'EGATO Salerno E revoca della delibera di G.C. n.142 del 28/11/2019 e approvazione, argomento posto al n. 10 dell'ordine del giorno, approvazione delle tariffe ai fini della tassa TARI anno 2020 per l'anno 2020 - Revoca deliberazione di G.C. n. 143



## CITTA' DI NOCERA SUPERIORE

### PROVINCIA DI SALERNO

---

del 28/11/2019; illustra in un'unica discussione i tre punti all'ordine del giorno, l'Assessore Citarella.

ASSESSORE CITARELLA: LEGGE LE PROPOSTE DI DELIBERA ALLEGATE ALL'ATTO.

PRESIDENTE: Grazie Assessore, ci sono interventi? Consigliere Minardi prego.

CONSIGLIERE MINARDI: Sì, giusto un attimo per capire. Il punto 9, tanto sul Regolamento c'è poco da dire, in cui viene chiesta la revoca della delibera 142 del 28 novembre 2019, giusto? Sì, punto 9. Il 10 è la 143, un'altra delibera ancora. Allora, quindi, se ho ben capito, questo è il Piano Economico Finanziario, quello allegato alla 142 che è stato inviato all'Ente Gestore per essere validato, il Piano validato torna indietro con una differenza in aumento di 237 mila euro e cioè, me lo sono segnato, così evitiamo di andare sulle pagine, l'ARERA approva un Piano Finanziario da € 4.885.000,00 circa, il nostro PEF, quello che abbiamo approvato con la Delibera 143 era a € 4.600.000,00 circa e abbiamo un incremento di € 237.011,02 per la precisione, quindi abbiamo un altro incremento del 5% sulla nostra gestione dei rifiuti, però è una cosa che non riesco a capire e se qualcuno mi può rispondere, qualcuno più addentrato, non riesco a capire perché c'è questa differenza importante in termini di variazioni sulla parte variabile e sulla parte fissa rispetto del PEF dell'ARERA rispetto al nostro PEF cioè, nella parte variabile abbiamo meno € 420.000,00 circa, nella passata fissa più 660, perché c'è questa differenza così importante?

ASSESSORE CITARELLA: Le differenze sono dovute tutte diciamo, al cambio del metodo, della metodologia di elaborazione, quindi abbiamo l'ufficio anche con il dottore Tortora che ha redatto materialmente il PEF che ho invitato, proprio perché questo è il primo anno diciamo, che viene adottata questa nuova procedura e quindi, voglio passare la parola direttamente all'Ufficio che ha elaborato, così andiamo a sviscerare anche quelli che sono i dati numerici e le differenze rispetto al precedente PEF. Voglio solo ricordare che si procede alla revoca ovviamente, del Piano elaborato, che è la Delibera di C.C. n. 142 e delle tariffe conseguenti, delibera del 28 novembre, perché essendo propedeutici nell'approvazione del Bilancio di previsione, noi abbiamo dovuto approvare nel mese di novembre e quindi, poi revocare per...

ALLE ORE 22: 10 ENTRA IL CONSIGLIERE DANISI.



## CITTA' DI NOCERA SUPERIORE

### PROVINCIA DI SALERNO

---

CONSIGLIERE MINARDI: Poi, volevo dire una cosa sul successivo punto.

ASSESSORE CITALELLA: Sì, passo la parola all'Ufficio, al Dottore Tortora.

PRESIDENTE: Allora, passiamo la parola al Dottore Tortora. Prego Dottore, ne ha facoltà.

DOTTORE TORTORA: Buonasera al Consiglio Comunale. In effetti, parte della risposta, della motivazione della revoca della delibera di Consiglio Comunale è stata data dall'Assessore Citarella perché in effetti, il precedente Piano, come atto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione, non teneva conto delle novità introdotte dal nuovo metodo ARERA, e quindi, ecco perché approviamo questo e chiediamo la revoca di quello precedente. Per quanto riguarda, nello specifico non c'è un incremento perché? Quando Lei fa riferimento ai 4.648 quello è il PEF che attiene essenzialmente ai costi del servizio, che non tiene conto del costo del non riscosso ovvero, il fondo crediti di dubbia esigibilità che all'epoca, come in parte oggi, era di € 253.000,00 per cui, quei 4.648 vanno aggiunti ai 253 mila euro del fondo crediti di dubbia esigibilità per cui, per un importo che arriva a € 4.914.000,00 che era il PEF 2019 su cui sono state approvate le tariffe, perché quello che viene inviato adesso all'EGATO che è l'Ente territorialmente competente a validare il PEF definitivo, ecco perché noi facciamo una semplice presa d'atto, perché il paradigma è cambiato, oggi non è più competente il Consiglio Comunale ad approvare quel PEF, adesso nel PEF che è stato inviato all'EGATO, che si basa su un meccanismo che, diciamo se lo vogliamo spiegare, avremmo bisogno almeno di un paio d'ore, quel PEF inviato all'EGATO tiene già conto del costo del non riscosso ovvero, del fondo crediti di dubbia esigibilità, ecco perché, arriva a € 4.901.000,00 che al netto dei ricavi dei contributi MIUR ed anche CONAI perché € 4.901.000,00 è già al netto dei ricavi CONAI a cui vanno sottratti ulteriormente poi, il contributo MIUR e diciamo, l'importo delle sanzioni. Ecco perché, arriviamo; quindi, non c'è incremento, perché quei 4.648.000,00 vanno aggiunti i 252 mila euro del fondo crediti di dubbia esigibilità, per cui, il PEF 2019 era addirittura superiore di circa 13 mila euro all'attuale PEF. In effetti, il metodo si basa, ha una articolazione complessa e per certi aspetti è anche difficile da comprendere, tanto è vero che, è bene che il Consiglio Comunale di Nocera Superiore sappia che dei 158 Comuni della Provincia di Salerno, solo due Comuni hanno approvato il PEF secondo il nuovo metodo di regolazione e cioè, Fisciano e Nocera Superiore, perché per la verità, tutti gli altri Comuni non hanno ancora capito come fare e come impostarlo e non sappiamo neanche se ci sono adeguamenti. Per la verità, in questo, devo dire che abbiamo avuto una bella interlocuzione con la responsabile dell'EGATO che poi, è una vostra



compaesana, l'Ingegnere Anna Paola Fortunato con la quale, ci siamo interfacciati e siamo addivenuti a questo... Lo sapevo. Per cui, noi dovevamo far girare questo PEF in modo ch , al netto dei conguagli che escono dai fattori di regolazione che sono attribuiti dall'ETC cio , dall'Ente Territorialmente Competente, noi dovevamo fare in modo da avere un PEF che non fosse troppo basso, tale da non coprire gli attuali costi del servizio e non fosse troppo alto, tale da penalizzare poi, effettivamente con la tariffa che ne veniva fuori, per i cittadini. In effetti, abbiamo avuto un PEF, grazie a un gioco sulle leve finanziarie che ci metteva a disposizione il metodo, di 13 mila euro minore rispetto al PEF precedente, per cui, non so, forse l'ha detto gi  l'Assessore, oggi noi abbiamo una flessione sulle tariffe, per le utenze non domestiche pagano tutti in meno, per quanto riguarda le utenze domestiche, in molti casi, soprattutto diciamo, per le famiglie da 1 a 4 elementi, c'  una flessione in diminuzione della tariffa intorno ai 3, 4 punti percentuali. Quindi, il PEF non ha alcun incremento.

CONSIGLIERE MINARDI: Sulle utenze non domestiche s , c'  una riduzione generale, sulle utenze domestiche per , la parte fissa   tutta aumentata.

DOTTORE TORTORA: Allora, in effetti, c'  un riequilibrio perch , per la verit , diciamo in tutta onest , prima il PEF veniva fatto con delle indicazioni che non erano delle indicazioni cos  precise come oggi praticamente,   quella del metodo allegata dalla 443/2019 dell'ARERA, la quale   puntuale nel definire attraverso il metodo della riclassificazione dei costi, quelli che sono i costi da imputare a CSL cio , costi di trasporto e lavaggio, i costi per la differenziata, i costi da attribuire in maniera precisa ai costi di gestione generale che attengono essenzialmente al personale dell'area ecologia e i costi amministrativi che attengono essenzialmente al personale dell'Ufficio Tributi, per cui, il riequilibrio si   avuto per effetto delle indicazioni e quindi, delle linee che sono nel metodo. Ecco, che cosa succede? Che laddove aumentano i costi fissi rispetto a prima, ovviamente per chi ha una abitazione pi  grande, si pu  vedere un aumento sulla parte fissa ma contemporaneamente una riduzione sulla parte variabile perch    stata riequilibrata rispetto a prima per cui, questo effetto in valori assunti che cosa comporta, come dicevo? Che per quanto riguarda le utenze fino a 4 persone, c'  una flessione in diminuzione del 2, 3%, per quanto riguarda le utenze con pi  componenti, come correttamente deve avvenire, perch  il principio generale che sta alla base del metodo, ma gi  nel DPR del '98,   quello che chi pi  inquina pi  deve pagare ed   comprensibile che una famiglia composta, questo proprio dal punto di vista tecnico, da pi  elementi, paga di pi  rispetto a una famiglia che   composta da meno



## CITTA' DI NOCERA SUPERIORE

### PROVINCIA DI SALERNO

---

elementi. Quindi, il riequilibrio tra costi fissi e costi variabili, rende dal punto di vista metodologico non solo più efficiente, ma anche più corretta l'applicazione delle tariffe.

CONSIGLIERE MINARDI: Sì, sono d'accordo sul riequilibrio.

DOTTORE TORTORA: Non è a discrezione dell'Ufficio.

CONSIGLIERE MINARDI: Che magari 5 sono iper-fantastici nella differenziata...

DOTTORE TORTORA: No, però quello che voglio dire, il riequilibrio della quota variabile e della quota fissa non è a discrezione dell'Ufficio, viene fuori da un calcolo dove tra l'altro, sono attribuiti i fattori di compensazione e fattori di...

PRESIDENTE: Chiedo scusa se mi intrometto, Dottore Tortora, Consigliere Minardi, è semplicemente perché, su richiesta della stenotipista, mi giungeva questo tipo di richiesta, se o cortesemente è possibile far terminare prima l'intervento di uno, perché altrimenti, si accavallano gli interventi e quindi, per lei è molto più difficoltoso poi, scusatemi, è solo perché mi è stato gentilmente chiesto. Prego, consigliere Minardi.


CONSIGLIERE MINARDI: Sì, quindi, tirando le somme Dottore, mi perdoni, sulla prossima bollettazione non ci saranno aumenti rispetto alla bollettazione...

DOTTORE TORTORA: Ci può essere un leggero aumento, ma parliamo di una percentuale che si aggira più o meno, intorno al 2% per cui, chi pagava 200 euro, potrebbe pagare 204 euro e riguarda le famiglie da 5, 6 persone e quindi, parliamo di un aumento se c'è, è del tutto irrisorio.

CONSIGLIERE MINARDI: Va bene. Grazie.

PRESIDENTE: Se non ci sono ulteriori interventi. L'Avvocato Pedone, prego ne ha facoltà.

CONSIGLIERE PEDONE: La questione tecnica caro Ingegnere, non la risolviamo noi né i Tecnici dell'Ufficio, i Tecnici si limitano ad applicare le tariffe su quello che è poi, il reale costo del servizio. Caro Sindaco, l'abbiamo detto più volte, noi dobbiamo intervenire sui costi perché l'ufficio può fare poco, o niente, rispetto a quelli che sono i costi. Ti rinnovo l'invito perché



## CITTA' DI NOCERA SUPERIORE

### PROVINCIA DI SALERNO

---

questo Assessore possa essere migliore di quello che ha preceduto questa carica, anche perché il costo complessivo è sempre dettato da due fattori, quello fisso e quello variabile, quello fisso per i motivi che abbiamo più volte detto, non è possibile toccarlo fino a quando l'Ufficio non ci dimostrerà che l'inadempimento della società che gestisce il servizio, possa incidere in qualche modo sul prezzo, ma su quello variabile possiamo, non noi intervenire, ma dobbiamo creare le condizioni perché diminuisca questo costo. Noi, la nostra tariffa, da quello che ho capito, abbiamo 150 euro di differenza sulla tonnellata di rifiuto, rispetto una media nazionale, 356 mi pare, a noi 500 e dispari, ma quello è dettato da una serie di fattori, emergenza e tutto il resto appresso, va bene, su questo non discutiamo, ma noi che abbiamo un bel servizio e possiamo sfruttare meglio una delle cose che, tengo ad evidenziare ulteriormente, ma questo porta a porta sull'area 2 continua a non decollare, è un fatto negativo per l'Amministrazione perché, noi abbiamo comprato i mastelli, abbiamo preso le buste, stiamo pagando il contratto per la raccolta domiciliare porta a porta, è un servizio che non ci viene reso e lì, caro Sindaco, quando ci sono questi contenitori in strada, si raccoglie del rifiuto indiscriminato, dove invece, bisogna incidere sulla raccolta porta a porta. Diamo senso a quello che stiamo dicendo, perché è inutile avventurarsi nell'1% che il Dottore Tortora, molto sapientemente ci ha illustrato. Il Dottore Tortora si limita ad applicare le tariffe in ragione del costo complessivo del servizio quindi, a lui o a Di Loreto, non gli possiamo chiedere proprio niente; dove possiamo intervenire invece, è sui costi, è lì che si... Tra l'altro, se togliamo questi bidoni Sindaco, evitiamo pure che qualcuno venga a sversare nel nostro Comune. Dobbiamo raccomandare agli operatori della raccolta, perché lo prevede il contratto, che il rifiuto quando viene raccolto, loro hanno l'obbligo di verificare, perché è vero che ci metto l'indifferenziata, però vogliamo capire in quella busa che cosa ha messo? Quindi, diciamo, l'operatore non si deve limitare a raccogliere l'indifferenziata e lo recapita nel cassone, deve verificare e dire all'utenza che quella cosa non può essere raccolta perché contiene la plastica, perché contiene l'umido, cioè è troppo semplice, dire: "lo butto una volta a settimana però faccio un bustone nero che è l'indifferenziata". L'operatore che verifica che quella raccolta non è regolare, deve avvisare l'utente che dovrà provvedere altrimenti sarà multato e su questo dobbiamo intervenire. Io mi auguro che la nomina venga fatta a una persona capace che possa dare effettivamente una mano ai cittadini di Nocera Superiore, perché non ha senso, noi facciamo da anni la raccolta differenziata, ma la spesa che sosteniamo per i rifiuti, è molto superiore rispetto ad altri Comuni. Grazie, è vero che abbiamo un servizio migliore, però è vero che paghiamo molto di più rispetto diciamo, al servizio che ci viene reso. Noi vogliamo lavorare con il gestore, però lui ci deve mettere in condizione, la differenza tra noi che raccogliamo e differenziamo in un certo modo, si deve verificare. È inutile dire: no, non



## CITTA' DI NOCERA SUPERIORE

### PROVINCIA DI SALERNO


---

abbiamo ancora consegnato, il Covid e tutto il resto appresso, ma che ci vuole a consegnare nell'area 2 questi mastelli? Diamoli e partiamo anche con l'area 2. Grazie.

PRESIDENTE: Chiede la parola il Sindaco. Prego, ne ha facoltà.

ALLE ORE 22:28 ENTRA IL CONSIGLIERE PAGANO FRANCO.

SINDACO: Solo per alcune precisazioni perché giustamente siamo rimasti in sospeso per alcune informazioni. Noi per il 18 ottobre, prevediamo anche l'inizio della raccolta nell'area 2, perché la consegna dei mastelli sta avvenendo da parte degli operatori anche sull'area 2; è ovvio che abbiamo dato un tempo di metabolizzazione e quindi, abbiamo consegnato i mastelli e dal 18 ottobre iniziamo sia la campagna comunicativa che già abbiamo organizzato con l'impresa, con passaggi anche televisivi, sia l'attività ordinaria di raccolta come sta avvenendo nell'area 1. Abbiamo iniziato nell'area 1, già da qualche settimana, a mettere dove i conferimenti non sono conformi, degli adesivi, quindi, voi vedrete in alcuni punti della città degli adesivi dove il rifiuto non è conforme o non è stato conferito nella data prevista di conferimento. È ovvio che oggi noi abbiamo un elemento in più che consente e ci conforta sul fatto che l'Amministrazione non agisce secondo arbitrarietà, ma secondo l'applicazione, come diceva anche il consigliere Pedone, di quello che è un metodo di calcolo e ringrazio anche il Dottore Tortora per la puntualità nell'esposizione, oggi però abbiamo un elemento in più, che è legato, l'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale del quale facciamo parte, che ci conforta sulla bontà del Piano Economico e Finanziario. Quindi, quello che poteva prima essere l'arbitrarietà di alcuni costi, oggi è effettivamente riconosciuto direttamente da un Ente terzo che ci dice, in base a quel servizio che rendiamo, qual è il costo effettivo, tenendo anche conto di criticità che purtroppo, interessano la Campania per un'assenza, carenza di infrastrutture nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti. È ovvio che, lo ripetiamo perché l'abbiamo detto in altre occasioni, ma ripeterlo in Consiglio non corrisponde a farlo domani mattina, noi adesso siamo a un buon punto per quanto riguarda la consegna e l'organizzazione completa, integrale sul territorio della raccolta, a noi manca l'elemento infrastrutturale sul quale ci metteremo a lavorare, senza spero che potrà essere condivisa come opera pubblica e già feci un invito al Dottore Padovano, ne approfitto questa sera, affinché lui possa occuparsi di rinvenire le risorse necessarie per consentirci di realizzare l'Isola Ecologica così tanto utile affinché l'altra parte del ciclo integrato dei rifiuti si possa avverare, come in qualche circostanza hai detto anche tu, ricordando l'aspetto della cernita e di altri elementi che pur sono funzionali a una maggiore raccolta e una più qualificata raccolta del rifiuto. È ovvio che, questa parte che dal 18 si avvia sull'area 2 e voglio



## CITTA' DI NOCERA SUPERIORE

### PROVINCIA DI SALERNO

dirvi che anche sull'area 2 noi abbiamo avuto nel corso di questi mesi un atteggiamento chiaro, cioè chi dell'area 2, perché non vengono solo da fuori purtroppo, ma c'era chi dall'area 1 non essendosi abituato al sistema, andava a conferire nell'area 2, quindi questo era un fatto abbastanza grave, soprattutto fatto dai nostri concittadini. Questo elemento, credo che nell'arco di un paio di mesi, diciamo da fine anno a inizio anno venturo, lo andremo sicuramente a gestire. Certo, dobbiamo fare un lavoro immane adesso per quanto riguarda l'aspetto relativo alla realizzazione dell'Isola e ripeto, stasera chiedo espressamente, come già fatto in altra circostanza, lo faccio direttamente essendo oggi detentore della delega, al Dottore Padovano, di adoperarsi per rinvenire le risorse necessarie alla realizzazione della Isola Ecologica che ci consenta di realizzare un'opera funzionale al ciclo integrato dei rifiuti. Mi fa piacere l'altra cosa che ricordava il Dottore Tortora, perché vedete, anche in termini di efficienza della macchina amministrativa, guardate, essere dopo Fisciano, e Fisciano sappiamo che camminava a un buon livello anche in questo settore, essere l'unico Comune che approva un PEF, che se lo fa validare da un Ente terzo, è un dato importante perché dimostra il grande sforzo anche organizzativo che l'Amministrazione Comunale sta facendo per dotarsi di risorse umane, in questo caso già c'erano risorse presenti e valide, il Dottore Padovano, il Dottore Di Loreto, ma possiamo avvalerci anche di risorse nuove, come il Dottore Di Loreto, come il Dottore Tortora e avremo anche in altri uffici nuove risorse, qualcuno arriverà nelle prossime settimane, Ufficio Urbanistica e qualche altro arriverà ai Lavori Pubblici, credo che questa sia la testimonianza di una macchina che è messa in condizione di camminare meglio. Quindi, tentiamo come Consiglio Comunale di dare una mano alle risorse umane che negli uffici fanno già un grande lavoro. Grazie.

PRESIDENTE: La ringrazio Sindaco. Ha chiesto di intervenire il consigliere Amato. Prego.

CONSIGLIERE AMATO: Giusto un breve intervento per precisare il nostro voto non favorevole alla questione TARI. Noi siamo, diciamo, già siamo stati da un anno contrari a tutte le misure che Lei ha preso e preannunciamo questo voto contrario per quanto riguarda la TARI perché per noi è stato fatto un servizio non consono alla gestione. Volevo fare una precisazione, se si può migliorare la diretta streaming, perché abbiamo avuto dei problemi da casa, che non riescono a... Se miglioriamo il servizio, per noi Sindaco, io sono sempre per tenere la trasparenza della Casa Municipale e portare il Consiglio Comunale a casa delle persone.

PRESIDENTE: La ringrazio per averlo chiarito e semplicemente le volevo già rispondere perché io sono in contratto con il tecnico e purtroppo, mi diceva, che ci sono dei problemi tecnici sulla



## CITTA' DI NOCERA SUPERIORE

### PROVINCIA DI SALERNO

---

linea internet quindi, questo era il motivo per cui, ci sono stati questi disguidi da un punto di vista tecnico. Io mi stavo comunque, interessando. Prego, chiede di intervenire il consigliere Danisi, ne ha facoltà.

CONSIGLIERE DANISI: Per quanto riguarda la bolletta che si appresta a venire, le attività commerciali che sono state chieste, laddove il codice ADECO lo consente, visto che c'è una direttiva ministeriale che decide che c'è un risparmio del 25%, noi riusciamo a fare qualcosa in più per queste attività commerciali oppure no?

ASSESSORE CITARELLA: I 60 mila euro che abbiamo messo come fondi di bilancio, vanno a ridurre, per quelle utenze non domestiche, quindi diciamo, le attività interessate poi, lo consente del 25% della quota, della parte variabile...

CONSIGLIERE DANISI: Sì, però il passaggio che mi sono perso prima è questo, che è un decreto ministeriale, che gli viene concesso, ma noi come Ente facciamo qualcosa nostro per queste attività che sono state comunque, in questi mesi chiuse.

SINDACO: Questa è un'altra cosa che ci tengo e ringrazio il consigliere Danisi che ci dà la possibilità di ricordare che l'Amministrazione Comunale si è mossa con l'approvazione del Regolamento in tempi non sospetti perché vedete, noi che cosa non abbiamo dovuto fare rispetto agli altri Comuni? Quello che ARERA indicava come orientamenti per delle agevolazioni, noi le agevolazioni già le portavamo nel nostro Regolamento. Voglio ricordare che noi, per tutte le attività commerciali del territorio, conserviamo una esenzione per tre anni entro i mille euro, voglio ricordare che quindi, abbiamo altre agevolazioni che noi conserviamo sia per quanto riguarda le attività di ristorazione, sia per quanto riguarda gli ingombranti, sia per quanto riguarda le attività relative al compost, dove grazie all'attività d'ufficio abbiamo rinvenuto anche una serie di persone che non lo facevano correttamente; sono agevolazioni, sono stanziamenti che noi dedichiamo ad agevolazioni per i nostri cittadini. Quindi, non è che c'è l'agevolazione prevista dal Ministero, c'è quella che noi avevamo già inserito e sono i 60 mila euro della voce di spesa prevista, ma c'erano già queste serie di agevolazioni per un totale penso che, superiamo i 200 mila euro, di agevolazioni a servizio delle utenze.

PRESIDENTE: La ringrazio Sindaco, se non ci sono ulteriori interventi, procediamo per la votazione per ogni singolo argomento. Non ci sono ulteriori interventi quindi, chiedo alla



## CITTA' DI NOCERA SUPERIORE

### PROVINCIA DI SALERNO

---

Dottoressa Celotto di procedere con la votazione dell'argomento posto al numero 8 posto all'ordine del giorno.

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE UNA VOTAZIONE.

Favorevoli: 9;

Contrari: 5 (Amato, Danisi, Minardi, Pagano Franco, Pedone);

PRESIDENTE: Il consiglio approva. Dichiarazione di voto del consigliere Satiro.

CONSIGLIERE SATIRO: A nome del gruppo di "Comunità Italia" ho votato favorevole per senso di responsabilità, però dall'altra parte, sollecitando sempre gli uffici, come ho sempre fatto e ovviamente, anche mediante i Consigli Comunali trascorsi, di vedere come fare per creare un'Isola Ecologica perché quell'Isola Ecologica poi, ci permetterà di abbassare quei costi variabili e adottare un principio di primalità presso la nostra Comunità. Grazie.

PRESIDENTE: La ringrazio consigliere Satiro. Quindi, pongo in votazione l'immediata esecutività della proposta innanzi approvata. Quindi, chiedo al Consiglio Comunale di approvarne l'immediata eseguibilità con lo stesso esito della votazione precedente? Grazie, il Consiglio approva. Quindi, ne viene approvata l'immediata eseguibilità con la stessa votazione. Passiamo alla votazione dell'argomento posto al numero 9 dell'ordine del giorno.





Comune di Nocera Superiore  
(Provincia di Salerno)

\* \* \* \* \*

## **Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale**

\* \* \* \* \*

**Oggetto: approvazione del regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)**

**Il Responsabile del S.O. Sistemi Informativi e Servizio Tributi**

### **Premesso**

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014", ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che, in virtù di quanto sopra, con deliberazione del C.C. n.24 del 30.04.2015 fu approvato il Regolamento per l'Applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – Tassa sui Rifiuti -, successivamente modificato con deliberazioni di C.C. n. 24 del 28.03.2019 e n. 144 del 28.11.2019;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

### **Considerato**

- che l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 recita che "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì



della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”;

- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”;
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

## **Richiamati**

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;



- il comma 527 della legge di Bilancio per il 2018 che ha attribuito all'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati, da esercitarsi “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria” stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481);
- la deliberazione dell' ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019, ad oggetto “definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, con la quale, l'autorità, sulla scorta delle funzioni che le sono state attribuite, ha adottato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), allegato A alla deliberazione stessa;
- la deliberazione dell'ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019, ad oggetto “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”, con la quale sono definiti gli elementi informativi minimi da rendere disponibili attraverso siti internet e quelli da includere nei documenti di riscossione e le comunicazioni individuali agli utenti relative a variazioni di rilievo nella gestione;

#### **Dato atto**

- che la deliberazione dell'ARERA n.443, nel precisare che reca *le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono*, definisce poi il perimetro gestionale assoggettato al provvedimento che è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende:
  - a) spazzamento e lavaggio delle strade;
  - b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  - c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
  - d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
  - e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;
- che l'art.6 della deliberazione dell'ARERA n. 443 definisce la procedura di approvazione del PEF (Piano Economico Finanziario) per la copertura del costo del servizio integrato di gestione dei rifiuti, stabilendo che il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente (ETC) che lo valida. Il PEF validato viene trasmesso all'ARERA per la sua definitiva approvazione e, fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ETC;
- che, quindi, alla luce delle novità introdotte da tali provvedimenti e dall'abrogazione della IUC, pur rimanendo sostanzialmente immutato l'impianto della TARI, il precedente regolamento non è più rispondente al mutato quadro normativo e procedimentale per l'approvazione del PEF e delle tariffe per la TARI;

#### **Dato atto altresì**

- che, ai sensi dell'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per il periodo 2020-2022 è stato differito al 31 luglio 2020;
- che l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 154 il quale prevede che: “In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della



tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati";

- che il termine per l'approvazione delle tariffe della TARI era stato fissato, successivamente, al 30 giugno ai sensi del comma 4 dell'art. 107 del D. L. n. 18 del 2020, intervenuto proprio per prorogare il termine previsto precedentemente al 30 aprile 2020;
- che l'art. 138 "Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020" del 34 del 19 maggio 2020 (DI Rilancio) ha disposto l'abrogazione: 1) del comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; del comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 3) del comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- che, ai sensi di quanto al punto precedente, sia le tariffe che il regolamento TARI vanno approvati, quindi, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 e, cioè, entro il 31 luglio 2020;

### **Esaminato**

- lo schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente proposta di deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- che, in ogni caso, per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

### **Acquisiti**

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del S.O Sistemi Informativi e Servizi Tributi ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;
- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;
- il verbale della competente commissione consiliare allegato alla presente;

**Ritenuto** necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa attualmente vigente e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, nonché alla luce dei provvedimenti adottati dall'ARERA, procedere all'approvazione del regolamento della TARI;

### **Visti:**


- 1) il D.Lgs n. 267/2000 (TUEL);
- 2) il D.Lgs n. 446/1997;
- 3) la Legge 147/2013;
- 4) lo Statuto Comunale;


### **PROPONE DI DELIBERARE**

- 1) la premessa e quanto riportato in narrativa sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento
- 2) di approvare, come approva, il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, composto da n° 38 articoli e n° 1 allegato;
- 3) di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020;



- 4) di dare mandato al Responsabile del S.O. Sistemi Informativi e Servizi Tributi di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
- 5) di dare mandato al Responsabile del S.O. Sistemi Informativi e Servizi Tributi di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato.

L'Istruttore  
Dott. Alfonso Tortora  



Il Responsabile del S.O.  
Sistemi Informativi e Servizio Tributi  
Rag. Salvatore Di Loreto  




Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, si esprime parere FAVOREVOLE

Nocera Superiore, 01/07/2020


Il Responsabile del S.O.  
Sistemi Informativi e Servizi Tributi  
Rag. Salvatore Di Loreto



Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, si esprime parere FAVOREVOLE

Nocera Superiore, 1.7.2020

Il Responsabile dell' Area Economica - Finanziaria  
Dott. Angelo Padovano







**COMUNE DI NOCERA SUPERIORE**

**Provincia di Salerno**

**Regolamento per la disciplina  
della Tassa sui Rifiuti (TARI)**

**Approvato con  
delibera del  
Consiglio Comunale  
n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**



**DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INDICE**

<b>Art. 1</b>	<i>Presupposto</i>	
<b>Art. 2</b>	<i>Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani</i>	
<b>Art. 3</b>	<i>Soggetti passivi</i>	
<b>Art. 4</b>	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	
<b>Art. 5</b>	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	
<b>Art. 6</b>	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>	
<b>Art. 7</b>	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – riduzioni superficiali</i>	
<b>Art. 8</b>	<i>Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo</i>	
<b>Art. 9</b>	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>	
<b>Art. 10</b>	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	
<b>Art. 11</b>	<i>Copertura dei costi del servizio rifiuti</i>	
<b>Art. 12</b>	<i>Piano finanziario</i>	
<b>Art. 13</b>	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>	
<b>Art. 14</b>	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	
<b>Art. 15</b>	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	
<b>Art. 16</b>	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	
<b>Art. 17</b>	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	
<b>Art. 18</b>	<i>Obbligazione tributaria</i>	
<b>Art. 19</b>	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	
<b>Art. 20</b>	<i>Zone non servite</i>	
<b>Art. 21</b>	<i>Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche</i>	
<b>Art. 22</b>	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	
<b>Art. 23</b>	<i>Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i>	
<b>Art. 24</b>	<i>Cumulo di riduzioni</i>	
<b>Art. 25</b>	<i>Finanziamento delle riduzioni. Esenzioni e agevolazioni</i>	
<b>Art. 26</b>	<i>Tributo giornaliero</i>	
<b>Art. 27</b>	<i>Tributo provinciale</i>	
<b>Art. 28</b>	<i>Versamenti</i>	
<b>Art. 29</b>	<i>Dichiarazione TARI</i>	
<b>Art. 30</b>	<i>Rimborsi e compensazione</i>	
<b>Art. 31</b>	<i>Funzionario responsabile</i>	
<b>Art. 32</b>	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	
<b>Art. 33</b>	<i>Sanzioni ed interessi</i>	
<b>Art. 34</b>	<i>Importi minimi</i>	
<b>Art. 35</b>	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>	
<b>Art. 36</b>	<i>Contenzioso</i>	
<b>Art. 37</b>	<i>Norma di rinvio</i>	
<b>Art. 38</b>	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	



**ART. 1**  
**PRESUPPOSTO**

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 4 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

**ART. 2**  
**DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AGLI URBANI**

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel regolamento comunale di igiene urbana, approvato con deliberazione del C.P. n. 70 del 17 luglio 2018, in particolare art. 6 e 7 del citato Regolamento.

**ART. 3**  
**SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

**ART. 4**  
**LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali



ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

## ART. 5

### LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

- a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

#### Utenze domestiche

- *solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;*
- *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;*
- *locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;*
- *locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;*
- *superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.*

#### Utenze non domestiche

- *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;*
- *locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;*
- *locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;*
- *aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;*
- *superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco, vasche delle piscine o locali palestra, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc, che restano invece soggette al tributo;*
- *aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;*
- *aree impraticabili o intercluse da recinzione;*
- *aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;*
- *aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;*
- *zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;*
- *aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;*

- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;



- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

#### **ART. 6 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE**

1. Ai fini TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 646, legge 147/2013, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, si può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile. A tal fine, la superficie calpestabile è misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi, le terrazze e quella parte con altezza inferiore a m. 1,50 mt.  
La superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 7.

#### **ART. 7 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI RIDUZIONI SUPERFICIE**

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

<b>categoria di attività</b>	<b>% di abbattimento della superficie</b>
Cat.9 – Case di cura e riposo	50
Cat. 10 – Ospedali	50
Altre attività	30

3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
  - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio ecc.), nonché, ove possibile, le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti



prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice C.E.R.

b) comunicare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno precedente, distinti per codice C.E.R. allegando la documentazione attestante lo smaltimento degli stessi tramite soggetto autorizzato .

4. Se tale documentazione non venisse prodotta oppure se dal controllo della stessa risultasse che l'azienda non ha prodotto rifiuti speciali e/o pericolosi o comunque non assimilati agli urbani, la tassa rifiuti dovrà essere corrisposta maggiorata della vigore e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
5. In attuazione dell'art. 1 comma 649, secondo capoverso, sono individuate le categorie del DPR 158/99 con aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e con i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività e precisamente:  
*Categoria DRP 158799 – Descrizione:*  
*20-Attività industriali con capannoni di produzione*  
*21-Attività artigianali di produzione beni specifici*
6. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, o destinati alla commercializzazione, o destinati alla successiva trasformazione un altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati.
7. Al fine dell'applicazione dei commi 4 e 5 del presente articolo, l'azienda interessata dovrà presentare apposita dichiarazione nella quale dichiarerà le superfici delle aree di produzione e quelle dei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive. In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.
8. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui al art. n. 1 comma 649, III capoverso, della L.147/13.

## **ART. 8**

### **RIDUZIONE PER RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO E ALTRE RIDUZIONE PER UTENZE NON DOMESTICHE**

1. *Nel caso di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo ai sensi dell'art. 1 comma 649, della Legge 147/13 il coefficiente presunto applicato di produzione rifiuti (Kd), determinato dal D.P.R. 158/99, viene ridotto in misura direttamente proporzionale alla percentuale quantitativa di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, fino ad un tetto massimo del 60 %, tenendo conto del carattere estimatorio del coefficiente Kd di produzione di rifiuti applicato.*

2. **La percentuale di riduzione R viene calcolata come segue:**

$$- R = Qdich / (Kd * S)$$

*Intendendo per:*

***Qdich* = quantità di rifiuti assimilati avviata al riciclo;**

***Kd* = coefficiente di produttività specifica per metro quadrato adottato;**



**S = superficie operativa assoggettabile al tributo.**

3. La riduzione percentuale di cui al comma precedente verrà applicata a consuntivo su richiesta dell'utente. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato presentando un'istanza, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo, allegando copia dei seguenti documenti:

- Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante la quantità dei rifiuti avviati al riciclo nell'anno precedente.
- Copia dei formulari, dichiarazione MUD, attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo dei rifiuti stessi così come previsto dall'art. 7, comma 2, del D.P.R. 158/1999, al fine di consentire al Comune di verificare le quantità di rifiuti avviate a riciclo.

Nel caso in cui la percentuale di riduzione  $R$  risulti superiore al 100%, resta ferma l'applicabilità della riduzione nel limite indicato, emergendo esclusivamente che la produzione effettiva dei rifiuti da parte dell'utente è superiore a quella stimata per l'applicazione della tariffa ( $K_d$ ), rimanendo correttamente imputato al produttore l'onere connesso al rifiuto prodotto in eccesso.

4. Alle attività di agriturismo e a quelle di ristorazione che praticano il compostaggio dei rifiuti è applicata la riduzione del 30 % della quota variabile della tariffa TARI. Per usufruire di tale riduzione è necessario presentare, entro i termini previsti dal presente Regolamento, apposita istanza corredata dalla dichiarazione che attesti l'impegno a praticare il compostaggio dei rifiuti in modo continuativo e in conformità alle modalità stabilite dalle norme vigenti. La dichiarazione dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione idonea a dimostrare la disponibilità di un impianto idoneo a praticare il compostaggio, nonché contenere l'accettazione a consentire l'accesso presso l'attività, da parte degli incaricati del Comune e/o del soggetto gestore del servizio rifiuti, al fine di verificare la reale pratica del compostaggio. Per beneficiare della riduzione deve altresì ricorrere la condizione che l'attività di compostaggio deve essere riconducibile univocamente all'utenza che presenta l'istanza.

5. Al fine di verificare la sussistenza delle predette condizioni di cui al comma precedente, il Comune o il soggetto gestore del servizio rifiuti, a mezzo di personale incaricato, può procedere a verifiche periodiche sull'effettiva e corretta pratica da parte dell'utenza del compostaggio domestico. In caso di verifica dell'insussistenza delle condizioni richieste per beneficiare della riduzione, del mancato uso della compostiera o in caso di divieto all'accesso per il controllo, verrà recuperata la quota variabile della TARI, indebitamente ridotta, maggiorata della sanzione per infedele dichiarazione e degli interessi calcolati secondo le norme in vigore e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

6. le riduzioni di cui al comma 4 cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza di produzione della relativa documentazione o nel caso in cui non vengano consentiti i controlli richiesti e si intendono revocate a far data dalla concessione stessa dell'agevolazione;

7. E' prevista una riduzione del 30 % della tassa nei confronti di utenze non domestiche che occupano detengano locali e/o aree scoperte adibiti ad uso stagionale od altro uso non continuativo ma ricorrente. La predetta riduzione si applica qualora le condizioni di cui al primo periodo risultino da documentazione certa, o licenza, o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.



8. *Nei negozi con vendita di prodotti al dettaglio, la superficie dell'area dedicata alla vendita dei soli prodotti alla spina (come pasta, riso, detersivi e simili) è ridotta del 50 % con riferimento alla quota variabile della tassa in quanto contribuiscono alla riduzione della produzione di rifiuti da imballaggio.*
9. *Per le utenze non domestiche è prevista una riduzione del 30 % sulla quota variabile della tassa, per i locali ed aree scoperte operative di attività ed esercizi commerciali il cui ricavato venga danneggiato dalla presenza di cantieri aperti per la realizzazione di rilevanti opere pubbliche o parcheggi pertinenziali. L'agevolazione, ragguagliata al periodo di durata, risulterà applicabile esclusivamente qualora i lavori comportino il blocco della circolazione veicolare e per il tempo del fermo.*
10. *L'area scoperta operativa delle utenze non domestiche viene computata nella misura del 50 %;*
11. *Le superfici delle Associazioni ed istituti aventi finalità assistenziali, sociali e socio – sanitari, delle ONLUS, delle associazioni di volontariato iscritte al registro regionale del volontariato e di quelle religiose, superiori a 1.000 mq. Vengono computate per la parte eccedente nella misura del 25 %;*
12. *Per le nuove iniziative produttive la deliberazione annuale con la quale sono approvate le tariffe per la TARI potrà stabilire una percentuale di riduzione della tassa applicabile fino alla misura del 100% con una soglia massima ragguagliata ad anno di euro 1.000,00. Le iniziative ammesse a fruire dell'agevolazione sono quelle operanti nei seguenti settori:*
  - *artigianato*
  - *turismo*
  - *fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale*
  - *fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali*
  - *fornitura di servizi destinati alla fruizione del tempo libero*
  - *commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.*

*Per quanto attiene agli esercizi operanti nel commercio, le agevolazioni sono possibili limitatamente agli esercizi di vicinato (max mq. 250) e alle medie strutture di vendita.*

*Per quanto attiene ai settori sopra elencati, sono agevolate le iniziative tese:*

- *Alla riapertura di esercizi commerciali chiusi da almeno sei mesi;*
  - *All'ampliamento di strutture commerciali già esistenti.*
13. *Per poter fruire dell'agevolazione di cui sopra, il contribuente deve produrre apposita dichiarazione con le modalità ed i termini di cui all'art. 24 del presente regolamento.*  
*Nel caso di accertamento per omessa dichiarazione, l'agevolazione non può essere invocata. L'agevolazione è valida per tre anni e decorre dalla data di inizio della nuova iniziativa produttiva. Sono in ogni caso escluse le nuove iniziative che hanno ad oggetto:*
    - *Gli esercizi di compro oro;*
    - *Le sale per scommesse;*
    - *Le sale che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento per il gioco d'azzardo di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.*

*Sono altresì esclusi dalle agevolazioni:*

- *I subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte;*
- *Le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o,*



*comunque, di un soggetto, che costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile;*

- *Le fusioni d'azienda*

## **ART. 9**

### **DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Il calcolo della TARI e, quindi, il suo versamento avviene in autoliquidazione ad opera dei contribuenti.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 13 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

## **ART. 10**

### **ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

## **ART. 11**

### **COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.



## **ART. 12**

### **PIANO FINANZIARIO**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente che nel caso specifico del comune di Nocera Superiore è l'EGATO di Salerno.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza ai regolamenti degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

## **ART. 13**

### **ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO**

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
  - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della



produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158;

- b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
- a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
  - b. i coefficienti *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

#### **ART. 14**


##### **TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero di occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

#### **ART. 15**

##### **DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni.
2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di:
  - a. anziano dimorante in casa di riposo;
  - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro fuori sede per un periodo superiore a 6 mesi;
3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica;  
Tuttavia per le abitazioni possedute e tenute a disposizione da parte di soggetti anagraficamente residenti nel comune, il numero degli occupanti, in mancanza di altra indicazione nella dichiarazione, è fissato in una unità.
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
5. In sede di prima applicazione del tributo il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del tributo e per le utenze domestiche non residenti in base al criterio dettato dal precedente comma 3 alla data di emissione degli avvisi di pagamento, con conguaglio nel caso di variazioni successivamente verificatesi.



6. I locali pertinenti alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali simili si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. Le rimesse attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono sempre considerati utenze non domestiche, anche se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.
7. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento.
- 8.

#### **ART. 16**

##### **TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione *Kc* di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione *Kd* di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

#### **ART. 17**

##### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Il criterio della tariffa unica può essere disatteso ove il contribuente dichiara la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni. In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso, purché di superficie non inferiore a 10 mq.
6. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.



7. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

## **ART. 18 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 31.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 31.

## **ART. 19 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20%.

## **ART. 20 RIDUZIONI PER ZONE NON SERVITE E ALTRE RIDUZIONI PER ABITAZIONI A DISPOSIZIONE PER USO STAGIONALE O OCCUPATE DA SOGGETTI CON RESIDENZA O DIMORA ALL'ESTERO**

1. Nelle zone non servite in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura del:
  - 30%, in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, a 1.500 metri;
  - 40%, in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita superiore a 1.000 metri.
2. Sono inoltre previste le seguenti riduzioni tariffarie ed esenzione:
  - 30%: per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  - 30% per locali diversi dalle abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, purché l'uso non continuativo risulti da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione;



30%, per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero. Per tali utenze il numero di componenti il nucleo familiare è pari ad uno.

- 6 Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate. Il livello complessivo delle riduzioni ed agevolazioni non può superare l'80% dell'imposta senza riduzioni ed agevolazioni.
- 7 Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

## **ART. 21**

### **RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La tassa rifiuti è ridotta nella misura del 50 % per le abitazioni occupate da nuclei familiari con ISEE non superiore a € 3.500,00 (tremilacinquecento), mentre è ridotta nella misura del 25 % per le abitazioni occupate da nuclei familiari con ISEE da € 3.501,00 (tremilacinquecentouno) e non superiore a € 8.107,00 (ottomilacentosette). La tassa è ridotta nella misura del 35 % per le abitazioni occupate da nuclei familiari con ISEE non superiore a €. 8.107,00 (ottomilacentosette) che abbiano al proprio interno almeno un componente che usufruisca dei benefici della Legge 104 comma 3. La riduzione ha valenza annuale e si applica a coloro che, trovandosi nelle condizioni, produrranno, a seconda della richiesta, apposita dichiarazione ISEE vigente e documentazione probatoria dello stato di disabilità. L'ISEE vigente fa riferimento al reddito dell'ultima dichiarazione che a sua volta si riferisce all'anno precedente a quello per il quale si formula l'istanza. Nei casi consentiti dalla normativa, è altresì consentito calcolare un ISEE corrente, riferito cioè ad un periodo di tempo più ravvicinato, in caso di variazioni peggiorative della situazione reddituale. Qualora dal controllo risultasse che non vi sono i presupposti per il beneficio, la tassa rifiuti verrà recuperata maggiorata della sanzione per infedele dichiarazione e degli interessi calcolati secondo le norme in vigore e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. Alle utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico si applica sulla quota variabile del tributo una riduzione del 25 %. Per usufruire di tale riduzione è necessario presentare preventiva istanza corredata dalla dichiarazione che attesti l'impegno a praticare il compostaggio domestico in modo continuativo e in conformità alle modalità stabilite dalle norme vigenti. La dichiarazione dovrà essere corredata dalla documentazione dimostrante la disponibilità di una compostiera adatta al compostaggio domestico e contenere l'accettazione a consentire l'accesso presso l'abitazione da parte degli incaricati del Comune o del soggetto gestore del servizio rifiuti al fine di verificare la reale pratica del compostaggio. Per beneficiare della riduzione devono altresì ricorrere le seguenti condizioni:
  - l'attività di compostaggio deve essere riconducibile univocamente all'utenza che presenta l'istanza.




- le utenze devono essere in possesso di giardino privato ad uso esclusivo adiacente all'abitazione e effettuare la pratica secondo quanto previsto nel vigente Regolamento di Gestione dei Rifiuti del Comune e comprovare l'acquisto della compostiera attraverso la consegna al Comune di idonea documentazione fiscale;
  - dalla riduzione sono escluse le utenze condominiali e le aree comuni qualora il compostaggio non sia praticato o autorizzato da tutti i comproprietari.
3. Al fine di verificare la sussistenza delle predette condizioni di cui al comma 2, il Comune o il soggetto gestore del servizio rifiuti, a mezzo di personale incaricato, può procedere a verifiche periodiche sull'effettiva e corretta pratica da parte dell'utenza del compostaggio domestico. In caso di verifica dell'insussistenza delle condizioni richieste per beneficiare della riduzione, del mancato uso della compostiera o in caso di divieto all'accesso per il controllo, verrà recuperata la quota variabile della TARI, indebitamente ridotta, maggiorata della sanzione per infedele dichiarazione e degli interessi calcolati secondo le norme in vigore e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
  4. le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza di produzione della relativa documentazione o nel caso in cui non vengano consentiti i controlli richiesti e si intendono revocate a far data dalla concessione stessa dell'agevolazione;
  5. Le riduzioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione qualora le stesse siano dichiarate nei termini previsti dal presente Regolamento o, in mancanza, dalla data di presentazione della richiesta di riduzione.
  6. Sono totalmente esenti dalla TARI:
    - a) I nuclei familiari che sono composti da soli pensionati minimi con ISEE non superiore ad €. 8.107, 00 residenti in abitazioni con contratti di locazione regolarmente registrati. L'ISEE dovrà prodursi secondo la regola prevista all'art. 16 comma 1.
    - b) I nuclei familiari residenti in abitazione in fitto assistiti direttamente dai Servizi Sociali del Comune. L'esenzione si applica per il periodo di assistenza che deve essere comprovato da apposita documentazione rilasciata dai Servizi stessi.
  7. L'esenzione ha valenza annuale e si applica a coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al comma precedente, produrranno apposita autocertificazione;
  8. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni.
  9. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata nei modi e termini disciplinati dalla normativa vigente.

## **ART. 22**

### **RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari importo della quota dei costi imputabili alle utenze domestiche della parte variabile della tariffa.
1. Al fine di riconoscere alle utenze domestiche le agevolazioni di cui al precedente comma, l'Ente può riconoscere l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente



imputata a tali utenze in misura percentuale pari all' incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all' anno precedente, con un minimo del 1% e un massimo del 3%.

#### **ART. 23**

#### **RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE**

1. Sono esenti dal pagamento della TARI le occupazioni temporanee di suolo pubblico effettuate da chi esercita mestiere itinerante (mimi, suoni, pittori, ecc);
2. Sono altresì esenti le occupazioni temporanee di suolo pubblico effettuate da ONLUS o da altre associazioni senza scopo di lucro che svolgono iniziative di promozione sociale, del territorio e pubblicitarie. L'esenzione opera a condizione che non siano svolte attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o commerciali per iniziative non contemplate nel proprio statuto.
3. L'esenzione di cui al comma 2 compete a richiesta delle associazioni che dovranno attestare che l'iniziativa da svolgersi rientra tra quelle che possono beneficiare dell'esenzione.

#### **ART. 24**

#### **CUMULO DI RIDUZIONI**

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate fino ad un limite massimo della riduzione/agevolazione dell'80%.

#### **ART. 25**

#### **FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI E ALTRI ONERI A CARICO DEL COMUNE**

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli può essere finanziato:
  - a) inserendolo tra i costi nella determinazione delle tariffe e, quindi, a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147;
  - b) mediante appositi stanziamenti di bilancio e, quindi, finanziato dalla fiscalità generale del Comune.
2. Il costo dei rifiuti per i locali ed aree scoperte occupati e detenuti in via esclusiva dal Comune e le scuole pubbliche è iscritto in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della TARI.

#### **ART. 26**

#### **TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.



4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

#### **ART. 27**

##### **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

#### **ART. 28**

##### **VERSAMENTI**

1. Il versamento della TARI può essere effettuato, alternativamente, con il modello F24, tramite apposito bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.
2. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 10,00.
4. La TARI viene riscossa dal Comune su autoliquidazione del contribuente. Il Comune provvede ad inviare ai contribuenti apposito avviso di pagamento al solo scopo di facilitare e semplificare l'autoliquidazione della tariffa, senza che lo stesso abbia valenza di liquidazione della tassa. A tale fine, l'avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contiene l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. Pertanto, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
5. In attesa dell'approvazione alla TARI ed all'approvazione del Bilancio di Previsione, è possibile richiedere il versamento in acconto di due rate sulla base degli importi versati nell'annualità precedente.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in n. 4 rate scadenti il giorno 30 del mese aprile, giugno e agosto e 15 del mese di dicembre. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.



7. In deroga a quanto stabilito al comma 6, le scadenze potranno comunque essere fissate con date diverse con deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe annuali.
8. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
9. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune può provvedere alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, come indicato nel successivo art. 33, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

## ART. 29 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata del comune. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio per PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

### Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

### Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;



- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta.

- 6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

### **ART. 30 RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

- 1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
- 3. In alternativa al rimborso, qualora ricorrano le condizioni, su richiesta del contribuente, il comune procede alla compensazione delle somme.
- 4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
- 5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

### **ART. 31 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

- 1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

### **ART. 32 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

- 1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:



- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal funzionario di cui all'art.32, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
    - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
    - del proprio personale dipendente;
    - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
  - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
    - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
    - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
    - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
    - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
    - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
  3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
  4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento esecutivo motivato, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
  5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene con le stesse modalità individuate per il versamento del tributo.
  6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

### **ART. 33 SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del tributo si applica la sanzione nella misura del 30% di ogni importo non versato come previsto dall'art. 13 del D. Leg.vo 471/97. Per i versamenti effettuati in ritardo si applica quanto previsto dall'art. 13 del D. Leg.vo 472/97 (ravvedimento operoso). Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici



giorni, la sanzione del 30% è ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

2. Per la sanzione amministrativa tributaria prevista dal comma 1 del presente articolo non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D. Lgs 472/97.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa del 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa del 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 28 comma 2 del presente Regolamento, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa di € 100,00.
6. Le sanzioni previste per l'omessa e per l'infedele dichiarazione di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso alle Commissioni Tributarie, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi.
7. Si applica per quanto non specificatamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui ai D.Leg.vi 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997.
8. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
9. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale vigente. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **ART. 34 IMPORTI MINIMI**

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 10,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

#### **ART. 35 CONTENZIOSO**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 1 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D. Lgs. 23/2011, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal regolamento generale delle entrate comunali.



**ART. 36**  
**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

**ART. 37**  
**NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

**ART. 38**  
**ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020.



## ALLEGATO 1

### CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
2. Cinematografi, teatri
3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Autosaloni, esposizioni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbieri, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club



Allegato verb "C4"

Comune di Nocera Superiore

Data 08/07/2020

N. Prot. 0017838 / 2020

## COMUNE DI NOCERA SUPERIORE

Provincia di Salerno

Il Collegio dei Revisori



UOR: Area Economica Finanziaria

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale avente ad oggetto " approvazione del regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).

Il Collegio dei Revisori del Comune di Nocera Superiore nelle persone dei sottoscritti:  
dott. Claudio Pignataro – presidente  
dott. Antonio Cerbo – componente  
dott.ssa Carmela Antonietta Ferrara – componente

si è riunito, in videoconferenza, per esprimere il proprio parere sulla proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del Servizio Tributi Comunale di cui all'oggetto.

### Il Collegio dei Revisori

– acquisita a mezzo pec del 06/07/2020 la proposta di cui all'oggetto trasmessa dal responsabile del servizio tributi rag. Salvatore Di Loreto

#### premesse che

- Alla proposta è allegato il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) con allegato 1 categoria attività ;
- tale Regolamento è composto di n. 38 articoli ;
- l'art. 239 del D.Lgs 267/2000 prevede che l'Organo di Revisione esprime, un parere, tra le altre ,sulle proposte di regolamenti e/o loro variazioni e di applicazione dei tributi locali;

#### considerato che

- l'art.1 comma 738 della legge n.160/2019 ha abolito con decorrenza 1 gennaio 2020 l'imposta unica comunale (IUC) facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ;
- la deliberazione dell'ARERA n.444del 31 ottobre 2019 ad oggetto "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" con la quale sono definiti gli elementi informativi minimi da rendere disponibili attraverso siti internet e quelli da includere nei documenti di riscossione e le comunicazioni individuali agli utenti relative a variazioni di rilievo nella gestione;
- ai sensi di quanto previsto dal D.L. 34/2020 sia le tariffe che il regolamento TARI vanno approvati entro il termine di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 e cioè entro il 31.07.2020



### **Visto**

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/2000 dal responsabile del servizio tributi rag. Salvatore Di Loreto ;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell' art. 49 D.Lgs 267/2000 dal responsabile dell'area economico- finanziaria dott. Angelo Padovano;
- lo statuto comunale e il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale ;
- l'art. 42 del D.Lgs 267/2000;
- art. 239 del D.Lgs 267/2000;
- 

**Tutto ciò quanto sopra premesso** , a conclusione delle verifiche effettuate sulla proposta di cui all'oggetto ,

### **esprime**

per quanto di sua competenza, **parere favorevole** alla proposta di "Approvazione del regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) .

Nocera Superiore, 07.07.2020

Il Collegio dei Revisori

dott.Claudio Pignataro – presidente

dott. Antonio Cerbo – componente

dott.ssa Carmela Antonietta Ferrara - componente





## Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data **2020-07-08 07:04:14 (UTC)**

File verificato: **C:\Users\g.vigorito\Documents\Parere regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (tari) Nocera S (1).pdf.p7m.p7m**

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

**Dati di dettaglio della verifica effettuata**

Firmatario 1: PIGNATARO CLAUDIO  
Firma verificata: OK  
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio  
08/07/2020 06:30:00

**Dati del certificato del firmatario PIGNATARO CLAUDIO:**

Nome, Cognome: CLAUDIO PIGNATARO  
Organizzazione: non presente  
Numero identificativo: 2015711560842  
Data di scadenza: 07/02/2021 00:00:00  
Autorità di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,  
Certificatore Accreditato,  
07945211006, IT  
Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>  
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.1  
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2  
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2

Firmatario 2: FERRARA CARMELA ANTONIETTA  
Firma verificata: OK  
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio  
08/07/2020 06:30:00



Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2020 | P.IVA 07945211006





## Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Nome, Cognome: CARMELA ANTONIETTA FERRARA  
Organizzazione: non presente  
Numero identificativo: 20167115601994  
Data di scadenza: 22/03/2022 00:00:00  
Autorità di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,  
Certificatore Accreditato,  
07945211006, IT  
Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>  
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.1  
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2  
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2

Firmatario 3: CERBO ANTONIO  
Firma verificata: OK  
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio  
08/07/2020 06:30:00

### Dati del certificato del firmatario **CERBO ANTONIO**:

Nome, Cognome: ANTONIO CERBO  
Numero identificativo: 2020711290910  
Data di scadenza: 03/03/2023 00:00:00  
Autorità di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,  
Certificatore Accreditato,  
07945211006, IT  
Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>  
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.32  
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2  
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2  
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6  
Note di utilizzo del certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla  
Determinazione Agid N. 121/2019

### Fine rapporto di verifica



VERBALE n. 7

DEL 22/09/2020

L'anno duecentoventi addì ventidue del mese di settembre - ore 11,20 - nell'aula consiliare della sede municipale si è riunita la 1<sup>a</sup> Commissione consiliare "Affari generali, Organizzazione, Bilancio, Patrimonio, Trasparenza" giusta convocazione del 18/09/2020 prot. 24259 - inviate e mezzo PEC - per discutere dei seguenti argomenti posti all' o. d. g.:

- Regolamento di disciplina delle tasse sui rifiuti (TSRI);
- P.E.F. per il servizio dei rifiuti urbani anno 2020;
- Tariffe TSRI 2020;
- Retifee delibera di G.C. n. 182 del 06/08/2020;
- Retifee delibera di G.C. n. 189 del 12/08/2020;
- Retifee delibera di G.C. n. 190 del 12/8/2020;
- Verifee equilibrio di Bilancio 2020/2022 ex art. 183 del TUA - Verifee di assistenza generale ex art. 175 comma 4 del TUA - delibera G.C. n. 215/2020
- Proposte debitor fuori bilancio;
- Sore ed eventuali.

Sono presenti:

Pres. ref. G. Paganò;

Componenti: Sposito M., Guinpe, Lambert M., Pedone G.  
È presente l'ass. C. Torella - Sedute solite.

Alle ore 11,25 entrano i consiglieri Monetti A. e Setio Raffaele.

Il Presidente constata la regolarità delle convocazioni e accertato il raggiungimento del quorum costitutivo e deliberativo dichiara aperta la seduta e pone la fede di essere C. Torella, il quale chiede di reggersi per i punti 3 fatti dell' o. d. g. in una unica



obsolescenza. A L'occasione illustra un nuovo  
 faticale ed esauritiva gli i procedenti di cui  
 es fanno 3 futi dell' o.d.p. -  
 Si pensa, necessariamente, alla trascrizione delle rettifiche  
 nell' in questi agenti l' ordine Charles Chausse  
 ed illustra i procedenti edotti alle Quirle e de  
 unione di C.C. fu la definitiva approvazione.  
 La suddivisione, agenti dell' agente posto al n. 7  
 dell' o.d.p. è stata progettata. L' ordine illustra  
 in modo chiaro il contenuto del procedimento -  
 Il Presidente l' occasione, dopo avere, per, e concesso  
 es presentati communi di vi sono diverse proposte  
 di revisione dei debiti fuori bilancio  
 il caso Lambert n. chiede l' esonerazione dei debiti.  
 Dopo una ampia discussione le proposte di aumento  
 dei debiti fuori bilancio vengono meditate di C.C.  
 fu la definitiva approvazione.  
 Non essendo intervenuti ulteriori, la seduta è tolta  
 ore su 12,05.  
 Del che è verbale che viene letto e sottoscritto.

Il Presidente  
 Jean J...

Il Vicepresidente  
 J...

Il Segretario  
 J...

Il Contabile  
 J...  
 Il Notaio  
 J...  
 Il Segretario Generale  
 J...



Del che è verbale, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto messo comunale che copia della presente deliberazione è stata :

Affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno - 9 OTT. 2020

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al - 24 OTT. 2020

Dalla Residenza Municipale - 9 OTT. 2020

Il messo comunale

Pubblicata all'Albo Pretorio comunale il giorno \_\_\_\_\_

e contro di essa \_\_\_\_\_ sono state presentate opposizioni.

Dalla Residenza Municipale \_\_\_\_\_

Il messo comunale

\_\_\_\_\_

## ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il - 9 OTT. 2020

ai sensi dell' art. 134 – Decreto Legislativo, 18 agosto 2000, n° 267

Dalla Residenza Municipale \_\_\_\_\_

- 9 OTT. 2020



Il Segretario generale

